

<i>Versione vigente</i>	<i>Versione proposta</i>
STATUTO SOCIALE DELLA "SOCIETA' ITALIANA DI PNEUMOLOGIA-ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY"	STATUTO SOCIALE DELLA "SOCIETA' ITALIANA DI PNEUMOLOGIA-ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY"
Articolo 1 – Denominazione	Articolo 1 – Denominazione
È costituita una libera Associazione a carattere scientifico senza fine di lucro denominata "Società Italiana di Pneumologia, Italian Respiratory Society), anche con la denominazione abbreviata di "SIP/IRS".	È costituita una libera Associazione a carattere scientifico senza fine di lucro denominata "Società Italiana di Pneumologia, Italian Respiratory Society), anche con la denominazione abbreviata di "SIP/IRS".
Articolo 2 – Sede	Articolo 2 – Sede
L'Associazione ha sede nel Comune di Milano. Con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale la società potrà trasferire la sede in altra località, purché in Italia.	L'Associazione ha sede nel Comune di Milano. Con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale la società potrà trasferire la sede in altra località, purché in Italia.
Articolo 3 – Scopi	Articolo 3 – Scopi
L'Associazione è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, che ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere lo sviluppo della Medicina Respiratoria. Gli obiettivi dell'Associazione, che riunisce medici chirurghi interessati alle discipline connesse allo studio delle malattie dell'apparato respiratorio, quale espressione della collettività dei cultori della medicina respiratoria in Italia, sono:	L'Associazione è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, che ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere lo sviluppo della Medicina Respiratoria. Gli obiettivi dell'Associazione, che riunisce medici chirurghi interessati alle discipline connesse allo studio delle malattie dell'apparato respiratorio, quale espressione della collettività dei cultori della medicina respiratoria in Italia, sono:
- promuovere, per il tramite di Centro Studi SIP/IRS con il quale è statutariamente integrata, la ricerca scientifica e clinica di base, raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche riguardanti la Medicina Respiratoria;	- promuovere la ricerca scientifica e clinica di base, raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche riguardanti la Medicina Respiratoria;
- costituire un riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali in Italia;	- costituire un riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali in Italia;
- favorire i rapporti tra pneumologi italiani con la pneumologia internazionale ed in particolare della comunità europea;	- favorire i rapporti tra pneumologi italiani con la pneumologia internazionale ed in particolare della comunità europea;
- favorire l'aggregazione dei medici chirurghi interessati alle problematiche delle malattie	- favorire l'aggregazione dei medici chirurghi interessati alle problematiche delle malattie

respiratorie e delle patologie correlate in un'ottica di interdisciplinarietà al fine di fornire agli stessi strumenti e servizi informativi, educazionali e culturali finalizzati al miglioramento generale della gestione dello stato di salute;	respiratorie e delle patologie correlate in un'ottica di interdisciplinarietà al fine di fornire agli stessi strumenti e servizi informativi, educazionali e culturali finalizzati al miglioramento generale della gestione dello stato di salute;
- incoraggiare, favorire, formulare pareri in campo di educazione continua, problemi assistenziali e sociali in Medicina Respiratoria;	- incoraggiare, favorire, formulare pareri in campo di educazione continua, problemi assistenziali e sociali in Medicina Respiratoria;
- sviluppare e promuovere una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa inerenti la programmazione e l'attuazione delle attività di Educazione Continua in Medicina - ECM (Continuing Medical Education - CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente (Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico nel campo della Medicina Respiratoria e di ogni altra attività correlabile;	- sviluppare e promuovere una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa inerenti la programmazione e l'attuazione delle attività di Educazione Continua in Medicina - ECM (Continuing Medical Education - CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente (Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico nel campo della Medicina Respiratoria e di ogni altra attività correlabile;
- promuovere, tramite Centro Studi SIP/IRS con la quale è statutariamente integrata, trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;	- promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- favorire, anche mediante la collaborazione con Centro Studi SIP/IRS, lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);	- favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;	- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- promuovere il patrocinio di attività editoriali mediante la pubblicazione, anche in modalità telematica, del Bollettino Ufficiale della Associazione e/o di riviste di argomento scientifico e la pubblicazione, anche in modalità telematica, di newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, per finanziare le attività ECM si facesse ricorso ai	- promuovere il patrocinio di attività editoriali mediante la pubblicazione, anche in modalità telematica, del Bollettino Ufficiale della Associazione e/o di riviste di argomento scientifico e la pubblicazione, anche in modalità telematica, di newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, per finanziare le attività ECM si facesse ricorso ai

contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella normativa ECM vigente.	contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella normativa ECM vigente.
Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'associazione potrà instaurare rapporti di interdisciplinarietà in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, assumere interessenze e partecipazioni nei medesimi, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.	Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'associazione potrà instaurare rapporti di interdisciplinarietà in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, assumere interessenze e partecipazioni nei medesimi, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
Tutta l'attività scientifica prodotta dall'Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.	Tutta l'attività scientifica prodotta dall'Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.
L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e non svolge in alcun modo, direttamente o indirettamente, attività sindacale.	L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e non svolge in alcun modo, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
Inoltre, l'Associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).	Inoltre, l'Associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Articolo 4 – Durata	Articolo 4 – Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 31 del presente Statuto.	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 31 del presente Statuto.
Articolo 5 – Associati	Articolo 5 – Soci
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci ordinari", i medici chirurghi:	Possono far parte dell'Associazione, in qualità di " Soci ordinari ", i medici chirurghi:
i) specialisti in malattie dell'apparato respiratorio;	i) specialisti in malattie dell'apparato respiratorio;
ii) cultori, esperti, operatori attivi nei diversi settori della Medicina Respiratoria;	ii) cultori, esperti, operatori attivi nei diversi settori della Medicina Respiratoria;
entrambi operanti, senza limitazioni, nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario	entrambi operanti, senza limitazioni, nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario

Nazionale (aziende ospedaliere, Asl, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ambulatori territoriali, convenzionati in medicina generale, ecc.) o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area che l'Associazione rappresenta, con interessi allo studio delle problematiche delle malattie respiratorie e delle patologie correlate.	Nazionale (aziende ospedaliere, Asl, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ambulatori territoriali, convenzionati in medicina generale, ecc.) o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area che l'Associazione rappresenta, con interessi allo studio delle problematiche delle malattie respiratorie e delle patologie correlate.
I Soci ordinari SIP/IRS sono, salvo espresso rifiuto, di diritto anche Soci Ordinari di Centro Studi SIP/IRS.	Possono far parte dell'Associazione, in qualità di " Soci Giovani " i medici chirurghi specialisti in malattie dell'apparato respiratorio ovvero cultori, esperti, operatori attivi nei diversi settori della Medicina Respiratoria, fino al 35° anno di età, che prestino servizio o frequenza in strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, ovvero che operino in regime libero-professionale, o comunque con attività lavorativa nel citato settore e che dimostrino particolare interesse per la suddetta specialità.
	I Soci giovani hanno una quota associativa annuale gratuita ed hanno quote ridotte rispetto ai Soci ordinari sia per l'iscrizione al Congresso annuale che ai Corsi organizzati dalla SIP-IRS.
	I Soci giovani diventano automaticamente Soci Ordinari al compimento del 35° anno di età.
Le persone che, appartenendo alle categorie sopra previste, intendono associarsi, dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione, il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.	Le persone che, appartenendo alle categorie sopra previste, intendono associarsi, dovranno rivolgere domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione, il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.
Le procedure di ammissione possono essere disciplinate da apposito Regolamento.	Le procedure di ammissione possono essere disciplinate da apposito Regolamento.
Possono, inoltre, far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci sostenitori", tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione ed intendano contribuire finanziariamente al sostegno dell'Associazione. Coloro che intendono associarsi dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione, il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva. Le modalità della nomina possono essere stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale. Resta inteso che, in considerazione delle finalità scientifiche e non lucrative proprie dell'Associazione, le persone giuridiche con scopo di lucro che acquistino la qualità di Socio sostenitore sono escluse dal diritto di voto nell'Assemblea Generale secondo quanto indicato nell'apposito regolamento e non sono eleggibili.	Possono, inoltre, far parte dell'Associazione, in qualità di " Soci sostenitori ", tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione ed intendano contribuire finanziariamente al sostegno dell'Associazione. Coloro che intendono associarsi dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione, il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva. Le modalità della nomina possono essere stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo Nazionale. Resta inteso che, in considerazione delle finalità scientifiche e non lucrative proprie dell'Associazione, le persone giuridiche con scopo di lucro che acquistino la qualità di Socio sostenitore sono escluse dal diritto di voto nell'Assemblea Generale secondo quanto indicato nell'apposito regolamento e non sono eleggibili.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, può nominare "Soci onorari" coloro che	Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, può nominare " Soci onorari " coloro che

abbiano acquisito particolari benemerenzze nel campo della Medicina Respiratoria o che abbiano dato un notevole contributo allo sviluppo dell'Associazione sul piano istituzionale o patrimoniale. I Soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale o negli altri organi dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale concernenti la nomina dei "Soci onorari" dovranno essere assunte all'unanimità.	abbiano acquisito particolari benemerenzze nel campo della Medicina Respiratoria o che abbiano dato un notevole contributo allo sviluppo dell'Associazione sul piano istituzionale o patrimoniale. I Soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale o negli altri organi dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale concernenti la nomina dei "Soci onorari" dovranno essere assunte all'unanimità.
Articolo 6 – Obblighi dei Soci	Articolo 6 – Obblighi dei Soci
Ad ogni socio è fatto obbligo di:	Ad ogni socio è fatto obbligo di:
- rispettare il presente Statuto;	- rispettare il presente Statuto;
- osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea generale dei soci e dal Consiglio Direttivo Nazionale;	- osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea generale dei soci e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione;	- non danneggiare in alcun modo l'Associazione;
- versare la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;	- versare la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- versare i contributi sociali in relazione alle prestazioni richieste dall'Associazione.	- versare i contributi sociali in relazione alle prestazioni richieste dall'Associazione.
Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio	Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio
La perdita della qualità di Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, per i Soci:	La perdita della qualità di Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, per i Soci:
a) che non osservano lo Statuto sociale e i Regolamenti;	a) che non osservano lo Statuto sociale e i Regolamenti;
b) che non versano le quote associative dovute da oltre due anni consecutivi e non regolarizzano la propria posizione in quello successivo, periodo nel quale sono dichiarati sospesi;	b) che non versano le quote associative dovute da oltre due anni consecutivi e non regolarizzano la propria posizione in quello successivo, periodo nel quale sono dichiarati sospesi;
c) che compiono altre gravi inadempienze;	c) che compiono altre gravi inadempienze;
d) che abbiano tenuto comportamenti contrari ai principi etici o, più in generale, abbiano compiuto atti gravemente lesivi al prestigio dell'Associazione.	d) che abbiano tenuto comportamenti contrari ai principi etici o, più in generale, abbiano compiuto atti gravemente lesivi al prestigio dell'Associazione.
Il Socio, inoltre, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora le violazioni e inosservanze di cui alle lettere a), c) e d) siano ritenute meno gravi.	Il Socio, inoltre, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso temporaneamente dalla qualità di Socio, per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora le violazioni e inosservanze di cui alle lettere a), c) e d) siano ritenute meno gravi.
Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della	Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere non vincolante entro novanta giorni dall'avvenuta

richiesta.	conoscenza della delibera.
Avverso il provvedimento di esclusione o sospensione il Socio, entro dieci giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri che deciderà entro giorni dalla ricezione del ricorso.	Avverso il provvedimento di esclusione o sospensione il Socio, entro dieci giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri che deciderà, sulla base delle ulteriori argomentazioni ivi esposte, entro 30 giorni successivi al rilascio del parere.
	Il Socio, sospeso o decaduto automaticamente, decade anche da tutte le cariche eventualmente ricoperte nell'Associazione e negli enti che ad essa fanno capo e non può ricoprire ruoli apicali per i 24 mesi successivi alla sua eventuale riammissione.
L'associato può recedere dall'Associazione: la dichiarazione di recesso va fatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.	L'associato può recedere dall'Associazione: la dichiarazione di recesso va fatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 8 – Soci aggregati	Articolo 8 – Aggregati
Sono ammessi all'Associazione, senza limitazioni, i Soci aggregati ovvero tutto il personale infermieristico-tecnico e i facenti parte le professioni sanitarie non mediche, che operano nei diversi ambiti della Medicina Respiratoria, nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel predetto settore o area che l'Associazione rappresenta.	Sono ammessi alle attività dell'Associazione, senza limitazioni, gli Aggregati ovvero tutto il personale infermieristico-tecnico e i facenti parte le professioni sanitarie non mediche, che operano nei diversi ambiti della Medicina Respiratoria, nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel predetto settore o area che l'Associazione rappresenta.
Con la domanda di iscrizione ed a seguito dell'ammissione all'Associazione, ogni Socio aggregato è obbligato all'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni che saranno assunte dagli Organi dell'Associazione stessa.	Con la domanda di iscrizione ed a seguito dell'ammissione all'Associazione quale Aggregato, quest'ultimo si obbliga all'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni che saranno assunte dagli Organi dell'Associazione stessa.
La qualità di Socio aggregato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale, secondo l'importo e le modalità stabilite dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.	La qualità di Aggregato si acquista con il pagamento della quota associativa annuale, secondo l'importo e le modalità stabilite dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.
Ogni Socio aggregato che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione	Ogni Aggregato che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione secondo le

secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della medesima.	modalità deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale della medesima.
La qualità di Socio aggregato viene perduta a seguito di:	La qualità di Aggregato viene perduta a seguito di:
a) recesso;	b) recesso;
c) esclusione.	d) esclusione.
Il Socio aggregato può sempre recedere dall'Associazione e la relativa dichiarazione va fatta per iscritto, indirizzandola al Consiglio Direttivo Nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.	L'Aggregato può sempre recedere dall'Associazione e la relativa dichiarazione va fatta per iscritto, indirizzandola al Consiglio Direttivo Nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Con riguardo all'esclusione, si applica la procedura prevista per la decadenza dei Soci.
Articolo 9 – Patrimonio sociale	Articolo 9 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:	Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli avanzi di gestione;	- dagli avanzi di gestione;
- dal fondo di riserva;	- dal fondo di riserva;
- dalle oblazioni volontarie e da qualunque altra entrata che provenga alla Associazione al fine di essere impiegata per gli scopi sociali, con l'esclusione di quei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.;	- dalle oblazioni volontarie e da qualunque altra entrata che provenga alla Associazione al fine di essere impiegata per gli scopi sociali, con l'esclusione di quei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.;
- dai contributi dei Soci e dagli altri proventi derivanti dall'attività.	- dai contributi dei Soci e dagli altri proventi derivanti dall'attività.
L'Associazione potrà reimpiegare le sue disponibilità di natura patrimoniale preferibilmente mediante acquisto di:	L'Associazione potrà reimpiegare le sue disponibilità di natura patrimoniale preferibilmente mediante acquisto di:
- titoli emessi o garantiti dallo Stato;	- titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- cartelle emesse da Istituti di Credito;	- obbligazioni emesse da Istituti di Credito;
- certificati di deposito a risparmio, buoni bancari e buoni fruttiferi postali;	- certificati di deposito a risparmio, buoni bancari e buoni fruttiferi postali;
- acquisti di immobili o di partecipazioni in altri Enti perseguenti scopi affini e/o strumentali a quello	- acquisti di immobili o di partecipazioni in altri Enti perseguenti scopi affini e/o strumentali a quello

dell'Associazione;	dell'Associazione;
- valori mobiliari italiani ed esteri garantiti alla base.	- valori mobiliari italiani ed esteri garantiti alla base.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti ovvero reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.	Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti ovvero reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, tra cui Centro Studi SIP/IRS.	Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, tra cui Centro Studi SIP/IRS.
Articolo 10 – Organi Sociali	Articolo 10 – Organi Sociali
Sono Organi Sociali dell'Associazione:	Sono Organi Sociali dell'Associazione:
- l'Assemblea;	- l'Assemblea Generale;
	- il Gruppo Giovani;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;	- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Comitato esecutivo;	- Comitato esecutivo;
- il Presidente;	- il Presidente;
- i Gruppi di Studio;	- i Gruppi di Studio;
- le Sezioni Regionali e Interregionali;	- le Sezioni Regionali e Interregionali;
- il Collegio dei Revisori;	- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;	- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.	- il Comitato Scientifico.
Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese vive.	Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese vive.
I legali rappresentanti e gli amministratori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.	I legali rappresentanti e gli amministratori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.
Articolo 11 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria	Articolo 11 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa possono partecipare tutti i soci che risultino in regola con le quote associative.	L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa possono partecipare tutti i soci che risultino in regola con le quote associative.
Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso contenente il giorno ed il luogo della riunione e le materie da trattare. L'avviso di convocazione delle assemblee potrà essere spedito	Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso contenente il giorno ed il luogo della riunione e le materie da trattare. L'avviso di convocazione delle assemblee potrà essere spedito

almeno 15 giorni prima per posta ordinaria o almeno 8 giorni prima per via telematica o venir pubblicato almeno quindici giorni prima della riunione sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o sul sito Internet dell'Associazione.	almeno 15 giorni prima per posta ordinaria o almeno 8 giorni prima per via telematica o venir pubblicato almeno quindici giorni prima della riunione sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o sul sito Internet dell'Associazione.
All'assemblea generale ordinaria spetta:	All'assemblea generale ordinaria spetta:
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;	- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- eleggere con scrutinio segreto un numero variabile da 5 a 9 membri elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale;	- eleggere con scrutinio segreto un numero variabile da 5 a 9 membri elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto conto del componente che risulterà eletto dal Gruppo Giovani di cui al successivo articolo 15;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale di competenza dell'Assemblea;	- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo Nazionale di competenza dell'Assemblea;
- eleggere con scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri;	- eleggere con scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri;
- eleggere con scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori.	- eleggere con scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori.
L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può nominare Presidenti Onorari personalità che abbiano contribuito al progresso della Medicina Respiratoria e dell'Associazione. La carica di Presidente Onorario è incompatibile con altri ruoli e/o cariche nell'Associazione.	L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può nominare Presidenti Onorari personalità che abbiano contribuito al progresso della Medicina Respiratoria e dell'Associazione. La carica di Presidente Onorario è incompatibile con altri ruoli e/o cariche nell'Associazione.
All'Assemblea Straordinaria spetta:	All'Assemblea Straordinaria spetta:
a. deliberare su proposte che il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene di carattere straordinario;	a. deliberare su proposte che il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene di carattere straordinario;
b. deliberare sulle modifiche statutarie;	b. deliberare sulle modifiche statutarie;
c. deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e provvedere alla nomina dei liquidatori.	c. deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e provvedere alla nomina dei liquidatori.
Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea	Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea dei Soci sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima	L'Assemblea dei Soci sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima

convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo per le modifiche statutarie, per lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti di persona o per delega. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può richiedere, per la redazione del Verbale, l'intervento di un Notaio.	convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo per le modifiche statutarie, per lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti di persona o per delega. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può richiedere, per la redazione del Verbale, l'intervento di un Notaio.
	Il Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, può convocare assemblee ordinarie prevedendo l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero prevedendo che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Un apposito regolamento può disciplinare ulteriormente il funzionamento dell'assemblea in particolare con riguardo alle modalità di esercizio del diritto di voto.	Un apposito regolamento può disciplinare ulteriormente il funzionamento dell'assemblea in particolare con riguardo alle modalità di esercizio del diritto di voto.
Articolo 13 – Partecipazione all'Assemblea	Articolo 13 – Partecipazione all'Assemblea
Ciascun Socio, ordinario e sostenitore, ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare con delega più di un altro Socio.	Ciascun Socio, ordinario, giovane e sostenitore, ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare con delega più di un altro Socio della medesima categoria.
Non possono intervenire all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali alla data dell'Assemblea.	Non possono intervenire all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali alla data dell'Assemblea.
Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea	Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea
La Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo Nazionale e la straordinaria è convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo Nazionale. Le assemblee sono	La Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo Nazionale e la straordinaria è convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo Nazionale. Le assemblee sono

altresì convocate ove ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori, in caso di segnalazione di irregolarità, o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.	altresì convocate ove ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori, in caso di segnalazione di irregolarità, o da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
	Articolo 15 – Assemblea del Gruppo Giovani
	L'Assemblea elettiva dei Soci Giovani ha luogo in occasione del Congresso Nazionale. In tale occasione, i Soci giovani eleggono con scrutinio segreto, utilizzando il seggio elettorale dell'Assemblea elettiva nell'ambito dell'Assemblea Generale, il membro elettivo del Consiglio Direttivo Nazionale scelto tra la categoria dei Soci Giovani.
	Il Consigliere Soci Giovani dura in carica come gli altri membri del consiglio direttivo nazionale nominati dall'Assemblea Generale e componente del CDN e del Comitato Esecutivo. Altri Soci giovani potranno risultare eletti alle cariche associative nell'ambito dell'Assemblea generale.
	Il Rappresentante del Gruppo Giovani potrà indire riunioni assembleari del Gruppo in concomitanza con eventi associativi che permettano la partecipazione dei Soci giovani al fine di trattare, con finalità consultive, argomenti di interesse per l'associazione, con particolare riguardo alle iniziative che coinvolgono questa categoria di Soci.
Articolo 15 – Assemblea dei Soci aggregati	Articolo 16 – Assemblea degli Aggregati
L'Assemblea elettiva dei Soci aggregati ha luogo in occasione del Congresso Nazionale; durante questa Assemblea i Soci aggregati eleggono con scrutinio segreto, e utilizzando il seggio elettorale dell'Assemblea elettiva dei soci ordinari, il Rappresentante dei Soci aggregati, il quale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto e rappresenta i Soci aggregati nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione. Il Rappresentante dei Soci aggregati dura in carica due anni e partecipa all'Assemblea dei Soci con gli stessi diritti dei Soci ordinari ed ha diritto ad un voto.	L'Assemblea elettiva degli Aggregati ha luogo in occasione del Congresso Nazionale; durante questa Assemblea i Soci aggregati eleggono con scrutinio segreto, e utilizzando il seggio elettorale dell'Assemblea elettiva dei soci ordinari, il Rappresentante dei Soci aggregati, il quale rappresenta gli Aggregati nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione. Il Rappresentante degli Aggregati dura in carica due anni e partecipa all'Assemblea dei Soci con gli stessi diritti dei Soci ordinari ed ha diritto ad un voto.
Per la prima volta l'Assemblea dei Soci Aggregati verrà convocata dal Presidente dell'Associazione; valgono per la convocazione e per le delibere le norme che	Per la prima volta l'Assemblea dei Soci Aggregati verrà convocata dal Presidente dell'Associazione; valgono per la convocazione e per le delibere le norme che

regolano l'Assemblea dei Soci.	regolano l'Assemblea dei Soci.
Il Rappresentante dei Soci aggregati può convocare annualmente l'Assemblea dei Soci aggregati nel rispetto delle norme che valgono per l'Assemblea dei Soci.	Il Rappresentante degli Aggregati può convocare annualmente l'Assemblea degli Aggregati nel rispetto delle norme che valgono per l'Assemblea dei Soci.
Articolo 16 – Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale	Articolo 17 – Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto: dal Presidente, dal Past President, dai Presidenti dei Gruppi di Studio (in un numero massimo di 13), dai Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali (in un numero massimo di 13), da un numero variabile da 5 a 9 consiglieri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea e dal Rappresentante dei Soci aggregati.	L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto: dal Presidente, dal Past President, dai Presidenti dei Gruppi di Studio (in un numero massimo di 13), dai Presidenti delle Sezioni Regionali e Interregionali (in un numero massimo di 13), da un numero variabile da 5 a 9 consiglieri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea Generale e dal Consigliere Soci Giovani.
	Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere Soci dell'Associazione; inoltre, al fine di mantenere la specializzazione dell'Associazione, detto organo deve essere composto per il 90 per cento da medici chirurghi specialisti in malattie dell'apparato respiratorio.
Per favorire il necessario coordinamento tra le attività dell'Associazione e del Centro Studi SIP/IRS, il Presidente in carica di detto ente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.	
Nella prima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale, tra tutti i suoi componenti – tranne il Presidente e il Past President – verranno nominati: i) il Presidente Eletto; ii) il Segretario; iii) il Tesoriere; iv) il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà. A seguito di dette nomine, tenuto conto delle incompatibilità previste dall'art. 18, l'organo verrà ricostituito con i primi (o i successivi) non eletti di ogni qualifica che è necessario integrare; ove ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, procede alla cooptazione del numero di membri necessari a ricostituire l'organo.	Nella prima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale, tra tutti i suoi componenti – tranne il Presidente, il Past President e il Consigliere Soci Giovani – verranno nominati: i) il Presidente Eletto; ii) il Segretario; iii) il Tesoriere; iv) il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà; v) il Consigliere Delegato al coordinamento delle Sezioni Regionali; vi) il Consigliere Delegato al coordinamento dei Gruppi di Studio. In caso di cessazione, si procederà a nuove nomine, tenuto conto delle incompatibilità previste dall'art. 19, dopo che l'organo sia stato ricostituito con i primi (o i successivi) non eletti di ogni qualifica che è necessario integrare; ove ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, procede alla cooptazione del

	numero di membri necessari a ricostituire l'organo.
Il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale viene determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni.	Il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale viene determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni.
I membri elettivi sono nominati con scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli associati che abbiano presentato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae et studiorum al Consiglio Direttivo Nazionale uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea Elettorale possono essere regolamentate da apposito Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.	I membri elettivi sono nominati con scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli associati che abbiano presentato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae et studiorum al Consiglio Direttivo Nazionale uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea Elettorale possono essere regolamentate da apposito Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 17 – Carica di Consigliere	Articolo 18 – Carica di Consigliere
Eccezion fatta per il Consigliere che viene nominato Presidente Eletto, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica due anni e possono essere eletti consecutivamente solo due volte nella stessa carica; in ogni caso, un consigliere può far parte del Consiglio Direttivo Nazionale per un massimo di otto anni consecutivi. In caso di dimissioni di almeno la metà dei membri, decade l'intero Consiglio. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora senza gravi e motivate giustificazioni non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, decadono dalla carica.	Eccezion fatta per il Consigliere che viene nominato Presidente Eletto, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica due anni e possono essere eletti consecutivamente solo due volte nella stessa carica; in ogni caso, un consigliere può far parte del Consiglio Direttivo Nazionale per un massimo di otto anni consecutivi. In caso di dimissioni di almeno la metà dei membri, decade l'intero Consiglio. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora senza gravi e motivate giustificazioni non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, decadono dalla carica.
Qualora, nel corso del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, venisse a mancare uno o più componenti di nomina assembleare, sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione su proposta del Comitato Esecutivo, mediante cooptazione.	Qualora, nel corso del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, venisse a mancare uno o più componenti di nomina assembleare, sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione su proposta del Comitato Esecutivo, mediante cooptazione.
Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale	Articolo 19 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente. In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:	Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente o al Comitato Esecutivo. In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:
- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione;	- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei Soci ordinari e sostenitori;	- delibera sull'ammissione dei Soci;
- delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi	- delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi

dei Consiglieri presenti, sulla esclusione di tutti i Soci, sentito il Collegio dei Probiviri;	dei Consiglieri presenti, sulla esclusione e sulla sospensione di tutti i Soci e degli Aggregati, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7;
- nomina all'unanimità i Soci onorari;	- nomina all'unanimità i Soci onorari;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;	- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- nomina tra i propri membri, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà e, tenuto conto di quanto previsto ai successivi articoli 22, 23 e 24, ne determina le funzioni e i poteri. Le cariche non sono cumulabili e sono incompatibili con la carica di Presidente di Gruppo di Studio e di Presidente di Sezione Regionale e Interregionale;	- nomina tra i propri membri, il Tesoriere, il Segretario, il Consigliere Delegato al coordinamento delle Sezioni Regionali, il Consigliere Delegato al coordinamento dei Gruppi di Studio ed il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà e, tenuto conto di quanto previsto ai successivi articoli 23, 24 e 25, ne determina le funzioni e i poteri. Le cariche non sono cumulabili e sono incompatibili con la carica di Presidente di Gruppo di Studio e di Presidente di Sezione Regionale e Interregionale;
- elegge nel proprio ambito un Presidente Eletto;	- elegge nel proprio ambito il Presidente Eletto;
- revoca e sostituisce, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, il Presidente Eletto, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà;	- revoca e sostituisce, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, il Presidente Eletto, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà;
- autorizza l'assunzione dei dipendenti, fissandone il trattamento economico, e conferisce incarichi esterni a collaboratori;	- su proposta del Comitato Esecutivo, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti, fissandone il trattamento economico;
- determina diarie e rimborsi spese per i collaboratori interni ed esterni;	
- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;	- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;
- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale;	- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;	- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- propone modifiche statutarie, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;	- propone modifiche statutarie, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- emana i regolamenti promossi dal Comitato esecutivo nei vari settori di attività, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;	- emana i regolamenti promossi dal Comitato esecutivo nei vari settori di attività, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- cura i bilanci consuntivi e preventivi annuali accompagnati dalle relative relazioni sulla gestione;	- predispone le bozze dei bilanci consuntivi e preventivi annuali accompagnati dalle relative relazioni sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'associazione;	- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'associazione;
- nomina al suo interno, se ritenuto opportuno, vicepresidenti con incarichi specifici;	- nomina al suo interno, se ritenuto opportuno, vicepresidenti con incarichi specifici;
- delibera sull'istituzione di organi di diffusione ufficiali dell'Associazione;	- delibera sull'istituzione di organi di diffusione ufficiali dell'Associazione;
- propone all'Assemblea, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nonché i nomi dei liquidatori.	- propone all'Assemblea, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nonché i nomi dei liquidatori.
Il Consiglio Direttivo Nazionale relaziona almeno una volta l'anno, sulla propria attività all'Assemblea dei soci.	Il Consiglio Direttivo Nazionale relaziona almeno una volta l'anno, sulla propria attività all'Assemblea dei soci.
Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo	Articolo 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nazionale	Nazionale
<p>Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri, dai Revisori in caso di presunte irregolarità o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi annuali e ai loro allegati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno fatte con avviso firmato dal Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi annuali e ai loro allegati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno fatte con avviso firmato dal Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare.</p>
<p>L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed ai Revisori. In caso di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere fatta anche solo un giorno prima della riunione. L'invio della convocazione può avvenire all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato da ciascun consigliere e revisore al Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che altre norme del presente statuto non dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere fatta anche solo un giorno prima della riunione. L'invio della convocazione può avvenire all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato da ciascun consigliere al Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che altre norme del presente statuto non dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p>Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal più anziano d'età tra i suoi componenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario cui compete la sua conservazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal più anziano d'età tra i suoi componenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario cui compete la sua conservazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.</p>
<p>Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano su invito, senza diritto di voto, i Presidenti</p>	<p>Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano su invito, senza diritto di voto, i Presidenti</p>

Onorari.	Onorari.
Articolo 20 – Comitato Esecutivo: composizione e funzionamento	Articolo 21 – Comitato Esecutivo (CE): composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto: dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past President, dal Tesoriere, dal Segretario, dal Consigliere delegato all'interdisciplinarietà, dal consigliere delegato al coordinamento delle sezioni regionali e dal consigliere delegato al coordinamento dei gruppi di studio, dal Presidente di Centro Studi SIP-IRS e, da un consigliere giovane scelto tra gli eletti dall'Assemblea dei soci.	Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto: dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past President, dal Tesoriere, dal Segretario, dal Consigliere Soci Giovani, dal Consigliere delegato all'interdisciplinarietà, dal consigliere delegato al coordinamento delle sezioni regionali e dal consigliere delegato al coordinamento dei gruppi di studio.
Inoltre, su proposta del Presidente uscente, possono essere invitati a partecipare al Comitato Esecutivo al massimo due associati non eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, scelti per la loro particolare esperienza e per l'attività svolta negli anni per la promozione della società scientifica, i cui ruoli, compiti e durata dell'incarico saranno stabiliti da un regolamento all'uopo predisposto; detti membri non hanno diritto di voto.	Inoltre, su proposta del Presidente uscente, possono essere invitati a partecipare al Comitato Esecutivo al massimo due associati non eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, scelti per la loro particolare esperienza e per l'attività svolta negli anni per la promozione della società scientifica, i cui ruoli, compiti e durata dell'incarico saranno stabiliti da un regolamento all'uopo predisposto; detti membri non hanno diritto di voto.
	Il Comitato Esecutivo deve essere composto per il 90 per cento da medici chirurghi specialisti in malattie dell'apparato respiratorio.
Non sono delegabili:	Non sono delegabili:
- l'approvazione dei regolamenti;	- l'approvazione dei regolamenti;
- l'approvazione delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;	- l'approvazione delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuali;	
- la proposta di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nonché dei nomi dei liquidatori, entrambi da sottoporre all'Assemblea	- la proposta di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, nonché dei nomi dei liquidatori, entrambi da sottoporre all'Assemblea.
In particolare, al Comitato Esecutivo sono attribuiti i seguenti poteri:	In particolare, al Comitato Esecutivo spetta, sotto la vigilanza del CDN, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento di incarichi esterni a collaboratori e la determinazione di diarie e rimborsi

	<p>spese per collaboratori interni ed esterni.</p> <p>Sono attribuiti i seguenti poteri:</p>
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale un nominativo per la carica di consigliere nominato dall'Assemblea, nel caso sia necessaria la sua cooptazione;	- propone al Consiglio Direttivo Nazionale un nominativo per la carica di consigliere nominato dall'Assemblea, nel caso sia necessaria la sua cooptazione;
- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;	- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;
- individua, nella prima riunione utile, le funzioni tecnico organizzative necessarie alla corretta gestione dell'associazione e nomina i responsabili, i quali riferiranno dell'attività svolta al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Comitato Esecutivo in relazione alla funzione di competenza. Tali responsabili potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Comitato Esecutivo per partecipare alle riunioni ove ritenuto utile. Restano in carica fino a revoca anche senza giusta causa su delibera del Comitato Esecutivo. I responsabili delle funzioni individuate si coordinano tra loro per l'ottimale svolgimento dei compiti assegnati e possono riunirsi collegialmente su argomenti di comune interesse senza obblighi di forma;	- individua, nella prima riunione utile, le funzioni tecnico organizzative necessarie alla corretta gestione dell'associazione e nomina i responsabili, i quali riferiranno dell'attività svolta al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Comitato Esecutivo in relazione alla funzione di competenza. Tali responsabili potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Comitato Esecutivo per partecipare alle riunioni ove ritenuto utile. Restano in carica fino a revoca anche senza giusta causa su delibera del Comitato Esecutivo. I responsabili delle funzioni individuate si coordinano tra loro per l'ottimale svolgimento dei compiti assegnati e possono riunirsi collegialmente su argomenti di comune interesse senza obblighi di forma;
- emana i Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;	- emana i Regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- può nominare, ove ritenuto necessario, i referenti dell'Associazione che parteciperanno ai tavoli operativi delle Autorità Istituzionali;	- può nominare, ove ritenuto necessario, i referenti dell'Associazione che parteciperanno ai tavoli operativi delle Autorità Istituzionali;
- può istituire, anche su proposta del Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà, una o più Commissioni Speciali e Comitati Scientifici per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.	- può istituire, anche su proposta del Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà, una o più Commissioni Speciali e Comitati Scientifici per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.	In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Comitato Esecutivo possono riunirsi collegialmente su argomenti di comune interesse senza obbligo di forma, ferma restando la necessità di verbalizzazione delle riunioni e di informativa al	I componenti del Comitato Esecutivo possono riunirsi collegialmente su argomenti di comune interesse senza obbligo di forma, ferma restando la necessità di verbalizzazione delle riunioni e di informativa al

Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività svolte, almeno semestralmente.	Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività svolte, almeno semestralmente.
Articolo 21 – Presidente	Articolo 22 – Presidente
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente dell'Associazione nella persona del Presidente Eletto, così nominato nel precedente mandato. Il Presidente del Consiglio ha la firma sociale e rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.	Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Presidente dell'Associazione nella persona del Presidente Eletto, così nominato nel precedente mandato. Il Presidente del Consiglio ha la firma sociale e rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.
Il Presidente può nominare Procuratori Speciali "ad negotia" e Procuratori speciali o generali alle liti. Il Presidente in casi di particolare urgenza e indifferibilità, esercita le funzioni che spettano al Consiglio Direttivo Nazionale e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque afferenti l'attività dell'Associazione; il Presidente provvederà a sottoporre a ratifica gli atti da lui compiuti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella successiva prima riunione. In ogni caso gli atti che comportano disposizione di somme o pagamenti a valere sulle disponibilità dell'Associazione devono essere controfirmati dal Tesoriere ed, in caso di suo impedimento, dal Segretario o dall'ultimo Past President.	Il Presidente può nominare Procuratori Speciali "ad negotia" e Procuratori speciali o generali alle liti. Il Presidente in casi di particolare urgenza e indifferibilità, esercita le funzioni che spettano al Consiglio Direttivo Nazionale e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque afferenti l'attività dell'Associazione; il Presidente provvederà a sottoporre a ratifica gli atti da lui compiuti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella successiva prima riunione. In ogni caso gli atti che comportano disposizione di somme o pagamenti a valere sulle disponibilità dell'Associazione devono essere controfirmati dal Tesoriere ed, in caso di suo impedimento, dal Segretario o dall'ultimo Past President.
Il Presidente dura in carica due anni, ovvero per quel minor periodo stabilito all'atto della sua nomina, può essere revocato, anche senza giusta causa, dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, e non può essere rieletto consecutivamente. Il Presidente cessato dalla carica per due soli anni è componente del Consiglio Direttivo Nazionale ed assume la veste di Past President.	Il Presidente dura in carica due anni, ovvero per quel minor periodo stabilito all'atto della sua nomina, può essere revocato, anche senza giusta causa, dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, e non può essere rieletto consecutivamente. Il Presidente cessato dalla carica per due soli anni è componente del Consiglio Direttivo Nazionale ed assume la veste di Past President.
Articolo 22 – Attribuzioni del Segretario	Articolo 23 – Attribuzioni del Segretario
Il Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta	Il Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta

dal Comitato Esecutivo.	dal Comitato Esecutivo.
Un consigliere non può ricoprire la carica di Segretario per più di due mandati consecutivi.	Un consigliere non può ricoprire la carica di Segretario per più di due mandati consecutivi.
Articolo 23 – Attribuzioni del Tesoriere	Articolo 24 – Attribuzioni del Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende la contabilità ordinaria dell'Associazione, effettua, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, le operazioni finanziarie relative alla gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea sulla sua gestione e ne fornisce il rendiconto annuale. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Comitato Esecutivo.	Il Tesoriere sovrintende la contabilità ordinaria dell'Associazione, effettua, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, le operazioni finanziarie relative alla gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea sulla sua gestione e ne fornisce il rendiconto annuale. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Comitato Esecutivo.
Un consigliere non può ricoprire la carica di Tesoriere per più di due mandati consecutivi.	Un consigliere non può ricoprire la carica di Tesoriere per più di due mandati consecutivi.
Articolo 24 – Attribuzioni del Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà	Articolo 25 – Attribuzioni del Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà
Il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà è deputato a curare la programmazione, la realizzazione e il monitoraggio di tutti gli aspetti, le iniziative e le attività interdisciplinari poste in essere dall'Associazione, nell'intento di migliorare la sinergia scientifica e operativa tra gli operatori sanitari che operano in diverse discipline. Può proporre al Comitato Esecutivo la costituzione di Commissioni Speciali e/o Comitati Scientifici.	Il Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà è deputato a curare la programmazione, la realizzazione e il monitoraggio di tutti gli aspetti, le iniziative e le attività interdisciplinari poste in essere dall'Associazione, nell'intento di migliorare la sinergia scientifica e operativa tra gli operatori sanitari che operano in diverse discipline. Può proporre al Comitato Esecutivo la costituzione di Commissioni Speciali e/o Comitati Scientifici.
Riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e al Comitato esecutivo sullo stato di avanzamento e attuazione delle questioni interdisciplinari in essere, nonché sulle eventuali nuove progettualità ancora in sede di studio preliminare.	Riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e al Comitato esecutivo sullo stato di avanzamento e attuazione delle questioni interdisciplinari in essere, nonché sulle eventuali nuove progettualità ancora in sede di studio preliminare.
Un consigliere non può ricoprire la carica di Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà per più di due mandati consecutivi.	Un consigliere non può ricoprire la carica di Consigliere Delegato all'Interdisciplinarietà per più di due mandati consecutivi.
Articolo 25 – Sezioni Regionali e Interregionali	Articolo 26 – Sezioni Regionali e Interregionali

Sono istituite, con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, le Sezioni Regionali e Interregionali dell'Associazione.	Sono istituite, con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, le Sezioni Regionali e Interregionali dell'Associazione.
Le Sezioni Regionali e Interregionali hanno il compito di programmare e realizzare le attività dell'Associazione di interesse regionale, ivi compresi convegni e corsi.	Le Sezioni Regionali e Interregionali hanno il compito di programmare e realizzare le attività dell'Associazione di interesse regionale, ivi compresi convegni e corsi.
Le Sezioni Regionali e Interregionali non hanno autonomia giuridica né patrimoniale né amministrativa; la loro contabilità è parte integrante della contabilità generale dell'Associazione.	Le Sezioni Regionali e Interregionali non hanno autonomia giuridica né patrimoniale né amministrativa; la loro contabilità è parte integrante della contabilità generale dell'Associazione.
I Soci appartenenti a ciascuna Sezione Regionale o Interregionale riuniti in Assemblea eleggono con scrutinio segreto il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, composto da un minimo di tre componenti.	I Soci appartenenti a ciascuna Sezione Regionale o Interregionale riuniti in Assemblea eleggono tra gli associati, con scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, composto da un minimo di tre componenti.
	Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale deve essere composto per il 90 per cento da medici chirurghi specialisti in malattie dell'apparato respiratorio.
Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.	Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Delle sedute viene redatto resoconto verbale a cura del Segretario, da redigersi su un apposito libro sociale delle sedute del Consiglio.	Delle sedute viene redatto resoconto verbale a cura del Segretario, da redigersi su un apposito libro sociale delle sedute del Consiglio.
Per ogni altra specifica modalità di funzionamento e di organizzazione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale con apposito Regolamento.	Per ogni altra specifica modalità di funzionamento e di organizzazione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale con apposito Regolamento.
Articolo 26 – Collegio dei Revisori	Articolo 27 – Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da un Presidente, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, due membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea, restano in carica due anni e sono rinnovabili per una volta. La carica è gratuita ad eccezione del Presidente il cui compenso viene determinato secondo le tariffe professionali previste dall'Ordine cui appartiene.	La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da un Presidente, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, due membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea, restano in carica due anni e sono rinnovabili per una volta. La carica è gratuita ad eccezione del Presidente il cui compenso viene determinato secondo le tariffe professionali previste dall'Ordine cui appartiene.

<p>I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e di titoli di proprietà, procedono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e predispongono annualmente le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori si tengano con mezzi di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e di titoli di proprietà, procedono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e predispongono annualmente le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori si tengano con mezzi di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
<p>I Revisori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e partecipano alle Assemblee dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.</p>	<p>I Revisori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e partecipano alle Assemblee dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.</p>
<p>Articolo 27 – Collegio dei Probiviri</p>	<p>Articolo 28 – Collegio dei Probiviri</p>
<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea, che durano in carica due anni.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con scrutinio segreto dall'Assemblea, che durano in carica due anni.</p>
<p>Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:</p>
<p>- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;</p>	<p>- di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;</p>
<p>- di esprimere parere sulle cause di perdita della qualità di Socio ai sensi del precedente articolo 7.</p>	<p>- di esprimere parere non vincolante sulle cause di sospensione o perdita della qualità di Socio ai sensi del precedente articolo 7.</p>
<p>Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.</p>	<p>Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che sia richiesto l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza.</p>
<p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce altresì a seguito del ricorso del Socio avverso il provvedimento che delibera la sua esclusione o sospensione; in tal caso, il Collegio si pronuncerà entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce altresì a seguito del ricorso del Socio avverso il provvedimento che delibera la sua esclusione o sospensione; in tal caso, il Collegio si pronuncerà entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso.</p>

L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione la competenza spetterà esclusivamente al Foro competente per il territorio ove ha sede l'Associazione. L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.	L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione la competenza spetterà esclusivamente al Foro competente per il territorio ove ha sede l'Associazione. L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Articolo 28 – Comitato Scientifico	Articolo 29 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da 10 membri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.	Il Comitato Scientifico è composto da 10 membri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.
Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico i soci dell'Associazione che si siano particolarmente distinti nella produzione di lavori scientifici e/o siano in possesso di spiccate capacità organizzative e professionali.	Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico i soci dell'Associazione che si siano particolarmente distinti nella produzione di lavori scientifici e/o siano in possesso di spiccate capacità organizzative e professionali.
La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni due anni entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale.	La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni due anni entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nella riunione di insediamento del Comitato Scientifico, viene eletto al suo interno un Presidente.	Nella riunione di insediamento del Comitato Scientifico, viene eletto al suo interno un Presidente.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e l'incarico è rinnovabile e possono essere eletti consecutivamente solo una volta nella stessa carica.	I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e l'incarico è rinnovabile e possono essere eletti consecutivamente solo una volta nella stessa carica.
Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.	Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito.
Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione	Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione

tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.	tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.	Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.
In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, almeno tre giorni prima della data della riunione.	In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, almeno tre giorni prima della data della riunione.
In mancanza delle formalità di cui ai due commi precedenti, il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.	In mancanza delle formalità di cui ai due commi precedenti, il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.	Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.	Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 29 –Gruppi di Studio	Articolo 30 –Gruppi di Studio
L'attuazione delle iniziative culturali e scientifiche della Società è principalmente devoluta ai Gruppi di Studio formati da associati con interessi comuni in un'area specifica della "Medicina Respiratoria". Tenuto conto del contenuto tecnico e scientifico dell'attività propria dei gruppi di studio, non possono far parte degli stessi gli Associati persone giuridiche aventi la qualifica di Soci sostenitori senza diritto di voto.	L'attuazione delle iniziative culturali e scientifiche della Società è principalmente devoluta ai Gruppi di Studio formati da associati con interessi comuni in un'area specifica della "Medicina Respiratoria". Tenuto conto del contenuto tecnico e scientifico dell'attività propria dei gruppi di studio, non possono far parte degli stessi gli Associati persone giuridiche aventi la qualifica di Soci sostenitori senza diritto di voto.
Il numero dei Gruppi di Studio viene determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale non più tardi dei 60 giorni che precedono l'assemblea per le elezioni al fine di rendere noto in tempo utile ai soci le tipologie di gruppo alle quali possono scegliere di appartenere. Ogni socio può far parte di più di un Gruppo di Studio, ma può essere eletto o esprimere il proprio voto in un solo Gruppo di Studio. Il funzionamento del Gruppo di Studio è regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il regolamento in particolare deve prevedere le modalità di elezione,	Il numero dei Gruppi di Studio viene determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale non più tardi dei 60 giorni che precedono l'assemblea per le elezioni al fine di rendere noto in tempo utile ai soci le tipologie di gruppo alle quali possono scegliere di appartenere. Ogni socio può far parte di più di un Gruppo di Studio, ma può essere eletto o esprimere il proprio voto in un solo Gruppo di Studio. Il funzionamento del Gruppo di Studio è regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il regolamento in particolare deve prevedere le modalità di elezione,

<p>per ciascun gruppo di Studio, tra i propri membri, di un Presidente e di un Segretario e le modalità di sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. Non si può ricoprire la carica di Presidente di uno stesso Gruppo di Studio per più di due mandati consecutivi.</p>	<p>per ciascun gruppo di Studio, tra i propri membri, di un Presidente e di un Segretario e le modalità di sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. Non si può ricoprire la carica di Presidente di uno stesso Gruppo di Studio per più di due mandati consecutivi.</p>
<p>Articolo 30 – Bilancio</p>	<p>Articolo 31 – Bilancio</p>
<p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale predispone un bilancio consuntivo annuale dai quali risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori; nella stessa occasione viene allegato e presentato all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente quello di approvazione, e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il mese di novembre di ogni anno e devono restare depositati, insieme alle rispettive relazioni di accompagnamento predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, in copia nella sede dell'Associazione, insieme alle rispettive relazioni del Collegio dei Revisori, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.</p>	<p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale predispone un bilancio consuntivo annuale dai quali risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori; nella stessa occasione viene allegato e presentato all'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente quello di approvazione, e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il mese di novembre di ogni anno e devono restare depositati, insieme alle rispettive relazioni di accompagnamento predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, in copia nella sede dell'Associazione, insieme alle rispettive relazioni del Collegio dei Revisori, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.</p>
<p>Il bilancio consultivo e preventivo devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.</p>	<p>Il bilancio consultivo e preventivo devono essere pubblicati nel sito internet dell'Associazione, unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.</p>
<p>Articolo 31 – Organi di diffusione dell'Associazione</p>	<p>Articolo 32 – Organi di diffusione dell'Associazione</p>
<p>Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo sia con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse pneumologico. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei</p>	<p>Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo sia con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse pneumologico. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei</p>

Comitati di Redazione saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale in base ad un apposito regolamento.	Comitati di Redazione saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale in base ad un apposito regolamento.
Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione	Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione
L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci da assumersi, ai sensi dell'art. 12. L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione secondo le norme del vigente Codice Civile. Compiute tutte le operazioni relative, le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci da assumersi, ai sensi dell'art. 12. L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione secondo le norme del vigente Codice Civile. Compiute tutte le operazioni relative, le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 33 – Conflitto di interessi	Articolo 34 – Conflitto di interessi
Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell'Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l'Associazione, salvo autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.	Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell'Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l'Associazione, salvo autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.
Articolo 34 – Rinvio	Articolo 35 – Rinvio
Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, valgono le norme previste dal codice civile, dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017 e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, valgono le norme previste dal codice civile, dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017 e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Inoltre, tutte le attività dell'Associazione non disciplinate dal presente statuto potranno essere normate da specifici regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.	Inoltre, tutte le attività dell'Associazione non disciplinate dal presente statuto potranno essere normate da specifici regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.